

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 063/CSA– RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2016

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza, - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

Con rituale reclamo, A.C.D. Nardò propone impugnazione avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che aveva inflitto 3 giornate di squalifica al proprio calciatore Vicedomini che era stato espulso per somma di ammonizioni ed alla notifica del provvedimento disciplinare, aveva rivolto espressioni offensive ed irrispettose nei confronti del direttore di gara;

Asserisce la reclamante l'eccessiva afflittività della pena comminata e deduce, a sostegno delle proprie ragioni, l'erronea refertazione del rapporto di gara, sulla base della quale sarebbe stata irrogata la squalifica,

Prima di ogni ulteriore considerazione merito, merita apposita disamina l'affermazione dell'erronea refertazione.

Il rapporto di gara è fonte privilegiata di prova e non può essere disatteso con argomentazioni contrarie, mentre deve osservarsi che la decisione arbitrale, ancorché in ipotesi errata, non può essere sindacata dalla giustizia sportiva.

Ritenute assorbenti le dette considerazioni, non può essere mai comprensibile alcuna reazione, quando la stessa sfoci in gravi offese personali nei confronti del direttore di gara.

La Corte non ritiene peraltro di valutare come attenuanti sia la circostanza della particolare concitazione conseguente al momentaneo svantaggio, sia la circostanza dell'esclusione dalla successiva gara "particolarmente sentita con la prima in classifica" sia, da ultimo, la pregressa patologia sofferta, perché in nessun caso un calciatore può permettersi di offendere chicchessia, essendo, prima di ogni considerazione, tenuto a conformare il proprio comportamento ai valori di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva.

Il senso letterale delle parole pronunciate, peraltro, non necessita di alcuna interpretazione, essendo chiaro il contenuto offensivo che con le stesse è stato espresso e detto contenuto offensivo non può trovare esimente o anche semplice attenuante in alcun comprensibile e lecito sfogo umano.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

Con rituale reclamo, A.C.D. Nardò propone impugnazione avverso la pronuncia del Giudice Sportivo che aveva inflitto due giornate di squalifica al proprio calciatore Prinari, per essere stato espulso ed aver rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara

Asserisce la reclamante l'eccessiva afflittività della pena comminata e deduce, a sostegno delle proprie ragioni, l'erronea refertazione del rapporto di gara, sulla base della quale sarebbe stata irrogata la squalifica,

Prima di ogni ulteriore considerazione merito, merita apposita disamina l'affermazione dell'erronea refertazione.

Il rapporto di gara è fonte privilegiata di prova e non può essere disatteso con argomentazioni contrarie, mentre deve osservarsi che la decisione arbitrale, ancorché in ipotesi errata, non può essere sindacata dalla giustizia sportiva.

Ritenute assorbenti le dette considerazioni, non può, comunque essere mai ritenuta comprensibile e giustificabile alcuna reazione, quando la stessa sfoci in gravi offese personali nei confronti del direttore di gara.

Il senso letterale della parola pronunciata, peraltro, non necessita di alcuna interpretazione, essendo chiaro il contenuto offensivo che con la stessa è stato espresso e la sanzione inflitta, in relazione all'espulsione comminata ed all'offesa proferita, appare equa e non suscettibile di più attenuata valutazione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. GIANCARLO RIOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

Il sig. Riolfo Giancarlo, allenatore della società Savona F.B.C., come rappresentato e assistito, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.105/DIV del 9.1.2015, con la quale è stata allo stesso inflitta la punizione sportiva della squalifica per n. 3 (tre) giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: *“per comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro durante la gara, allontanato invece di rientrare negli spogliatoi entrava sul terreno di gioco e avvicinava l'arbitro per protestare vivacemente (espulso)”*.

Il reclamante lamenta eccessività e sproporzione della sanzione, in quanto la portata dei gesti disciplinarmente rilevanti di cui trattasi è lontana da qualsivoglia intento offensivo nei confronti del direttore di gara.

Mette, particolarmente, in rilievo, l'appellante, il contesto (sportivo) nell'ambito del quale si inserisce la condotta allo stesso addebitata. La società F.B.C. Savona si trova all'ultimo posto in classifica del campionato corrente, frutto anche dei 12 punti di penalizzazione inflitti alla società. La gara in questione era anche uno scontro diretto con il Prato (concorrente per la salvezza). Occorre, dunque, secondo la prospettiva difensiva, tenere conto dello stato d'animo e del frangente di grande tensione agonistica, in quanto, in vantaggio per 1 a 0, il Savona si è visto assegnare contro un calcio di rigore al 90°, dopo che il direttore di gara aveva espulso un suo giocatore e il suo vice, rischiando così di compromettere il risultato acquisito.

Il reclamante chiarisce che il suo sfogo, comprensibile, seppur non giustificabile, era semplicemente volto a manifestare il proprio disappunto con un'espressione che, seppur deprecabile, non voleva essere un epiteto ingiurioso.

Quanto poi alla condotta legata al rientro negli spogliatoi (*“...allontanato invece di rientrare*

negli spogliatoi entrava sul terreno di gioco e avvicinava l'arbitro per protestare vivacemente...") il ricorrente ritiene che la stessa sia stata dall'arbitro completamente travisata ed equivocata, in quanto al momento della concessione del calcio di rigore, lo stesso ricorrente, nella concitazione del momento, scivolava sull'erba bagnata a cavallo della linea di delimitazione dell'area tecnica. Ciò causava la decisione del direttore di gara di allontanare lo stesso Riolfo, il quale per poter rientrare negli spogliatoi "tagliava" attraversando il terreno di gioco, per velocizzare, a suo dire, l'uscita e consentire, quindi, la conseguente ripresa della partita. Nell'allontanarsi dal terreno di giuoco protestava sì con l'arbitro, ma senza rivolgergli frasi offensive, ma, al più irrispettose.

In relazione, poi, alla condotta "*reiteratamente offensiva*", prosegue il reclamante, le affermazioni profferite non possono considerarsi offensive, bensì semmai irriguardose, tanto che in maniera uniforme, gli organi di giustizia sportiva si sono pronunciati in più occasioni, distinguendo il comportamento irriguardoso, meno grave, da quello ingiurioso, con conseguente riduzione della portata afflittiva della sanzione.

In definitiva, il reclamante ritiene che l'atteggiamento allo stesso, nell'occasione, rimproverato è stato dettato dal momento di forte concitazione e comunque, limitato ad un contesto temporale alquanto ridotto e ad un'unica condotta. Richiamate, infine, a supporto della propria tesi difensiva, tutta una serie di decisioni degli organi di giustizia sportiva, il sig. Riolfo evidenzia come lo stesso sia esente da precedenti specifici e come, in relazione alle contestate plurime condotte (asserita ingiuria, ingresso sul terreno di gioco, protesta plateale), appaia evidente che si tratta di "*fatti avvenuti in un unico contesto senza apprezzabile soluzione di continuità e da valutarsi unitariamente, in quanto afflitti dal vincolo della continuazione*" (Comm. Discip. c/o Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. del 9.2.2012, n. 65).

Il reclamante conclude, pertanto, chiedendo che, in riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo, la sanzione sia ridotta da 3 ad 1 giornata o, in via subordinata a 2 giornate di squalifica.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 22.1.2016 nessuno è comparso. Questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

La condotta tenuta nella circostanza dal Sig. Riolfo Giancarlo, allenatore della società Savona FBC, deve essere stigmatizzata con fermezza.

Come specificamente riportato in referto di gara, il ricorrente, in occasione di una decisione dell'arbitro, è uscito dalla propria area tecnica, protestando e urlando a gran voce e rivolgendo alla terna espressioni che, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, devono essere qualificate quali ingiuriose e offensive.

Inoltre, lo stesso allenatore, dopo l'invito rivoltogli dal direttore di gara ad abbandonare il terreno di giuoco, per rientrare negli spogliatoi, attraversava una parte del campo di gara nella quale era, tra l'altro, posizionato il direttore di gara, continuando a sbracciarsi ed a protestare, abbandonando, infine, il terreno di giuoco solo grazie all'intervento dei propri calciatori.

Si tratta, dunque, di condotta plurioffensiva, gravemente e ripetutamente irriguardosa, che non consente alcuna riduzione della sanzione correttamente determinata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giancarlo Riolfo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Antonino Tumbiolo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/S.NICOLOCALCIO TERAMO DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

Con reclamo ritualmente proposto in data 15.01.2016, la S.S.D. Chieti Calcio a r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 86 del 13.01.2016, in relazione alla gara S.S.D. Chieti Calcio a r.l./S.S.D. San Nicolò Calcio Teramo s.r.l. del 10.01.2016, con la quale il predetto Giudice ha squalificato il calciatore Ribeiro Dos Santos Mateus per tre giornate effettive di gara. Il provvedimento di squalifica è stato così motivato dal Giudice Sportivo: “per avere colpito calciatore avversario, lontano dall’azione di giuoco, con una gomitata alla nuca.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara, adducendo che pur non essendo revocabile in dubbio che il gesto del calciatore Ribeiro Dos Santos Mateus sia censurabile sotto il profilo giuridico-sportivo, la sanzione disciplinare comminata dal Giudice Sportivo deve considerarsi sproporzionata ed oltremodo afflittiva atteso che, nel caso per cui è causa, non si ravviserebbero gli estremi della tipica fattispecie della condotta violenta ex art. 19, comma 4, lettera b) C.G.S., ma bensì quelli della condotta gravemente antisportiva di cui al comma 4, lett. a) del citato articolo C.G.S., che prevede come sanzione la squalifica per due giornate effettive di gara.

Secondo la difesa della società reclamante, l’assenza del comportamento violento del proprio calciatore sarebbe comprovata dalla circostanza che il gesto falloso sarebbe stato “senza conseguenze” per l’avversario e commesso in un’azione di giuoco, come evidenziato nel referto arbitrale.

Alla seduta del 22.1.2016, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

La condotta tenuta dal calciatore Ribeiro Dos Santos Mateus, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, non può che qualificarsi come condotta violenta, ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Infatti, così recita il rapporto arbitrale: “Al 40’ del 1T richiamavo l’attenzione dell’arbitro per segnalare che il calciatore Riberiro Dos Santos Mateus, N°9 (Chieti) con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, colpiva con una gomitata sulla nuca un calciatore avversario procurandogli forte dolore e rendendo necessario l’intervento dei sanitari; tuttavia il calciatore colpito ha potuto riprendere parte al gioco senza conseguenze.”

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere violento del comportamento del calciatore della S.S.D. Chieti Calcio a r.l..

La condotta violenta è ravvisabile: a) dal colpo inferto con il gomito alla nuca del calciatore avversario che ha procurato a quest’ultimo forte dolore con l’intervento dei sanitari; b) dal fatto che l’azione falloso è intervenuta con il pallone non a distanza di gioco rispetto alla posizione dei due contendenti.

Si è trattato, quindi, di un atto intenzionale commesso da un calciatore in danno dell’integrità fisica di un avversario che ha cagionato al medesimo un concreto pregiudizio (forte dolore con intervento dei sanitari) con il pallone non a distanza di gioco.

Ne consegue che, nel caso di specie, non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive della parte ricorrente i cui riferimenti giurisprudenziali non appaiono puntuali ed aderenti alla fattispecie concreta oggi esaminata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti di Chieti.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA €1.500,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORANNO/GUBBIO 1910 DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 20.01.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Italiana, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 20.1.2016 ha inflitto alla A.S. Gubbio 1910 la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e di 1 gara da disputarsi a porte chiuse "per avere, in occasione della gara Gavorrano/Gubbio disputata in data 17.1.2016, dal 17° del secondo tempo e fino al termine della gara, propri sostenitori in campo avverso lanciato all'indirizzo di uno degli A.A. oggetti di varia natura (due bottiglie contenenti birra, barattoli di cartone, cortecce di legno), tra cui piccole pietre che lo colpivano alla gamba. Sanzione così determinata sia per la oggettiva idoneità degli oggetti lanciati a ledere l'integrità fisica dell'A.A., sia in considerazione della recidiva reiterata e specifica per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 20,25,32,71 e per la diffida di cui al Com. Uff. n. 74. (R A- R AA)".

La A.S. Gubbio 1910, in persona del Presidente sig. Notari Sauro, legale rappresentante pro tempore, ha proposto reclamo avverso detta sanzione, sostenendo:

1) Insussistenza della violazione contestata anche per la sussistenza delle esimenti di cui all'arte 13 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

2) In ogni caso, eccessiva afflittività della sanzione applicata.

In ordine al primo punto la società ricorrente sostiene che,:

a) trattandosi di una partita in campo esterno, non aveva potuto intervenire con la propria organizzazione per evitare e/o attenuare i comportamenti dei propri tifosi;

b) la responsabilità dell'introduzione nell'impianto sportivo degli oggetti contundenti era da attribuirsi alla società ospitante;

c) il lancio incriminato era stato posto in essere solamente da un ristrettissimo gruppo di sostenitori, nell'ordine di 2 o 3 persone al massimo fra i circa 100 presenti nel settore ospiti;

d) le riportate circostanze giustificerebbero l'applicazione dell'art. 13 comma 1 C.G.S. e l'esimente da tale articolo prevista;

e) l'intrinseca insussistenza della violazione contestata per la mancanza del pericolo per l'incolumità pubblica o del danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Con riferimento a tale ultimo motivo la stessa società ricorrente sosteneva l'esistenza di una insanabile discrasia tra quanto riferito dall'assistente di gara e quanto riportato dal commissario di campo in ordine alla gravità dell'effettivo presupposto della sanzione.

In ordine al secondo punto la società ricorrente, invoca il principio di proporzionalità tra la gravità dell'illecito e la sanzione da applicare, ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione inflitta.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, ritiene ampiamente provata l'antigiuridicità nell'ambito dell'ordinamento federale, delle condotte e dei comportamenti ascritti ai tifosi della A.S. Gubbio 1910, non ritenendo meritevoli di accoglimento le censure avanzate al provvedimento sanzionatorio del giudice sportivo, se non nei limiti della minima discordanza tra il rapporto dell'assistente e del Commissario di campo, che giustifica una riduzione dell'ammenda ad

€ 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia), riduce ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda; conferma per il resto la decisione di primo grado.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio